

Alberto Torini

Dottrina e giurisprudenza penale in Veneto a fine Ottocento: una prima ricognizione delle principali fattispecie di reato

*Criminal doctrine and jurisprudence in Veneto at the end of the
Nineteenth century: a first survey of the main types of crime*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Normativa – 3. Casi giurisprudenziali.

The objective we propose in this essay consists in the analysis of the orientations of the relevant criminal jurisprudence in Lombardy-Veneto before the unification of Italy, the analysis of which is largely neglected by legal historiography not only with reference to the Lombardy-Veneto kingdom but – more generally – with respect to the entire territory of pre-unification. It is therefore intended to deepen the relevance of the contribution provided by the Tribunals and Courts with respect to the application of criminal law. The aim is to investigate the reasons for this lack of interest: firstly, the doctrine intended to reserve more space for the French codification and, in addition, was also the object of political prejudices, connected to the spirit of the Risorgimento. Nonetheless, the study of the available archival materials allows to reconstruct – also with reference to the Habsburg territory – the application by Tribunals of the provisions of the Austrian criminal code of 1803.

KEYWORDS: Criminal Doctrine, Veneto, Case Law, Pre-Unification of Italy, Austrian Criminal Code.

1. Introduzione

Il Regno Lombardo Veneto fu costituito il 7 aprile 1815 a seguito della unione dei territori dei precedenti ducati di Milano e di Mantova, della terraferma veneziana e di parte della Legazione di Ferrara. Era quindi formato da due regioni sottoposte al controllo del governo di Vienna, rispetto al quale lo stesso viceré era un semplice intermediario. Dal 1856 fu posto a capo dell'amministrazione l'arciduca Massimiliano.

Con riferimento alla normativa applicabile nel Regno, dal 1° gennaio 1816 si registrava la vigenza dei codici austriaci in sostituzione dei precedenti

francesi (ad eccezione del codice di commercio, cui seguì l'applicazione di una specifica legislazione fra il 1847 e il 1862)¹.

Anche nel Regno, al pari degli altri Stati preunitari, si era replicato lo schema organizzativo francese con una polizia professionalizzata e centralizzata sebbene diffusa sul territorio, dipendente da un ministero con funzione di prevenzione. Tale approccio era inteso al fine di poter raccogliere informazioni su sospettati, pregiudicati e anche oppositori, attuando un diretto controllo della stampa attraverso lo strumento della censura. Inoltre, i sudditi venivano controllati seguendone gli spostamenti attraverso carte di identificazione, registrazioni e strumenti similari².

Le materie assegnate alla competenza della polizia sono quelle già classificate da Delamare e poi riprese per una parte nel *code penal* del 1810 e per un'altra nella legislazione speciale di polizia prodotta in Francia nel periodo napoleonico e subito dopo. Dai Regolamenti di polizia che vengono messi in vigore nello Stato Pontificio, nel Granducato di Toscana o nello Stato Estense si evincevano gli illeciti assoggettabili a «pena semplice di polizia». Tale schema era stato adottato dai legislatori preunitari in coerenza con l'impostazione napoleonica ad eccezione del modello lombardo-veneto che utilizzava regolamenti appositi (anche con un titolo espressamente dedicato alle «contravvenzioni»)³.

L'organizzazione amministrativa era affidata rispettivamente ai Governi di Milano e Venezia, la cui competenza si estendeva, rispettivamente, ai territori lombardi e veneti in cui erano istituiti due Senati, sebbene i vertici effettivi dei due Governi fossero i Governatori, uno civile ed uno militare per ciascun Governo, dipendenti direttamente da Vienna.

Si rileva come in dottrina sia pacifico che il ritorno degli Austriaci fosse stato accolto dalla popolazione con un atteggiamento di favore. Il risentimento contro i Francesi che avevano considerato i territori veneti come un mero mezzo di scambio e di arricchimento, la speranza nel ripristino della pace, del rispetto per la religione e di una visione conservatrice dei rapporti sociali, la prospettiva della ripresa economica, della riduzione delle imposte, della abolizione della leva di massa e l'aspettativa del recupero di una notevole autonomia nell'ambito del sistema composito e decentrato dell'impero concorrevano a diffondere nella popolazione e nei ceti elevati un sentimento filoasburgico alimentato anche dal buon ricordo della prima amministrazione austriaca⁴.

¹ Si veda *Enciclopedia Treccani*, Roma, 2007, pp. 553 ss.

² M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, pp. 388 ss.

³ Si fa qui riferimento al *Codice delle gravi trasgressioni politiche*, in vigore per gli Stati tedeschi dal 1° gennaio 1804 ed in vigore per il Veneto e per la Lombardia con Patenti – rispettivamente - del 24 aprile e del 31 maggio 1815.

⁴ M. R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Italia e Austria (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006, pp. 242 ss. Sul punto anche G. PILLININI, *Il sentimento filo-asburgico nel Veneto agli inizi*

La conferma della presenza di questo clima può essere ricavata anche dal fatto che la legislazione dei nuovi governanti fu accolta senza grandi difficoltà. Una viva testimonianza è data dallo scritto del giurista vicentino Giovanni Maria Negri, pubblicato nel 1815 con il significativo titolo *Dei difetti del codice civile italico che porta il titolo di codice Napoleone e dei pregi del codice civile austriaco*.

In tale contesto giova ricordare il ruolo di Nicola Nicolini, uno dei maggiori giuristi dell'Ottocento, le cui opere hanno efficacemente contribuito alle fondamenta al diritto e alla procedura penale dopo le grandi riforme del Decennio Francese e della Restaurazione che culminarono con la Legge sull'organizzazione giudiziaria del 29 maggio 1817⁵.

Tornando all'analisi del Regno Lombardo-Veneto, si rileva come il Senato Lombardo Veneto del Tribunale Supremo di Giustizia accorpava competenze giudiziarie e amministrative, con sede a Verona e - in caso di questioni che esorbitavano dall'ordinaria amministrazione - coinvolgeva il Dicastero di giustizia. Ciascuno dei due territori governativi era suddiviso in Province, Distretti e Comuni. L'amministrazione delle province spettava alle Regie Delegazioni, presiedute da un Regio Delegato con funzioni equiparabili al Prefetto di età napoleonica.

La struttura statale del Lombardo Veneto riprendeva pertanto l'organizzazione propria dell'*Ancien Regime*, seppur con specifiche peculiarità principalmente in ambito giudiziario, di particolare interesse in questa sede⁶.

In tale contesto appaiono molto rilevanti gli orientamenti della giurisprudenza penale di riferimento, la cui analisi risulta, per buona parte, tralasciata dalla storiografia giuridica non solo con riferimento al Regno Lombardo-Veneto ma – più in generale – rispetto a tutto il territorio dell'Italia preunitaria. Si intende pertanto approfondire la rilevanza dell'apporto fornito dai Tribunali e dalle Corti rispetto all'applicazione della normativa penale. Volendo indagare le ragioni di tale mancanza di interesse, si potrebbe rilevare come la dottrina abbia inteso riservare maggior spazio alla codificazione franco-sabauda a discapito della cultura giuridica di stampo asburgico. Quest'ultima risultava peraltro oggetto di pregiudizi, anche politici, connessi

della seconda dominazione austriaca, in R. GIUSTI (cur.), *Il Lombardo-Veneto (1815-1811) sotto il profilo culturale, economico-sociale, Atti del Convegno storico*, Mantova, 1977, pp. 47 ss.

⁵ F. MASTROBERTI, *Nicola Nicolini tra diritto e politica: nuovi documenti e prospettive di ricerca*, in *Iurisdictio*, 0 (2019), pp. 116-134.

⁶ Circa il movimento risorgimentale nel Regno Lombardo-Veneto si vedano, tra gli altri, V. OTTOLINI, *La Rivoluzione lombarda del 1848 e 1849*, Milano, 1887; R. FASANARI, *Il Risorgimento a Verona 1797-1866*, Verona, 1958; R. GIUSTI, *Problemi e figure del Risorgimento lombardo-veneto*, Venezia 1973; A. BERNARDELLO, *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali 1840-1866*, Verona-Venezia, 1997; G. SOLINAS, *Verona e il Veneto nel Risorgimento*, Verona, 2008; F. AGOSTINI, *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'impero asburgico al Regno d'Italia*, Milano, 2018.

allo spirito risorgimentale. Ciononostante, lo studio dei materiali archivistici disponibili consente di ricostruire – anche con riferimento al territorio asburgico – le modalità con cui la magistratura applicava le previsioni del codice penale austriaco del 1803. Giova anticipare fin da ora come si possa rilevare un ruolo tutt'altro che passivo dei giudici locali, i quali sono stati in grado di riservare a loro stessi un importante margine di discrezionalità applicativa. Difatti, successivamente alla dominazione napoleonica, nel Regno Lombardo-Veneto si assistette ad una riorganizzazione non solo sociale e politica ma anche in ambito più strettamente normativo.

2. Normativa

Per quanto attiene il diritto penale, giova ricordare che il Codice penale universale austriaco promulgato nel 1803 venne applicato dal 1816 anche nel Lombardo-Veneto⁷. L'applicazione di tale codice segnava la fine di vari tentativi legislativi che avevano visto il succedersi di progetti dal 1792 in poi, che si potevano considerare propedeutici al modello cui si ispirerà il legislatore unitario del 1889. Tali tentativi fallirono di fronte al rito inquisitorio disciplinato dal testo asburgico: l'aspirazione ad un codice penale squisitamente nazionale fu quindi accantonata definitivamente.

L'applicazione del codice penale austriaco (nonché delle connesse regole processuali) non può essere considerato un cambiamento meramente formale in quanto erano radicalmente mutati il contesto e l'approccio di riferimento alla base del diritto di punire.

Il codice penale austriaco del 1803 è divenuto oggetto di approfondimenti solo di recente, dopo più di un secolo di trascuratezza storiografica, dovuta anche ai richiamati pregiudizi di natura politica che ne hanno determinato un disinteresse pur a fronte di un importante valore tecnico; parimenti inesplorati sono rimasti - ad oggi - la giurisprudenza e le decisioni che in quel codice hanno trovato il riferimento.

⁷ In proposito si vedano E. DEZZA, *Il codice di procedura penale del Regno italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983, pp. 119-130; A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*; in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*; Milano, 1996, pp. 659-760; S. VINCIGUERRA, *Codice Penale Universale Austriaco 1803*, Padova, 2001; S. AMBROSIO - P. DE ZAN, *Le edizioni del Codice Generale de' Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche*, in S. VINCIGUERRA, op. cit., pp. LXIX -LXXV; A. CAVANNA, *Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803*, in S. VINCIGUERRA, op. cit.; E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in S. VINCIGUERRA, op. cit., pp. CLV-CLXXXIII.

Giuseppe Boerio, nella sua *Pratica del processo criminale*⁸, aveva illustrato in forma di dialogo il Codice penale austriaco del 1803 valorizzandone i pregi in tono che è stato definito fortemente apologetico. In realtà, l'entusiasmo dimostrato per la legislazione asburgica non può essere ricondotto solo all'intenzione di compiacere i dominatori del momento ma riflette anche il sincero apprezzamento, di cui già si è dato cenno, per un sistema ritenuto più razionale e moderno di quello vigente e, allo stesso tempo, per molti aspetti non troppo distante dalle antiche consuetudini locali⁹.

In particolare, l'analisi delle fonti archivistiche presenti nel fondo *I.R. Tribunale Provinciale di Verona* evidenzia una serie di sentenze emanate dal Tribunale locale, dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Suprema Corte nel decennio ricompreso tra il 1856 e il 1866.

In tal contesto, si rilevano una serie di fattispecie delittuose tra cui quelle classificabili come *delicta carnis*, previste agli articoli da 125 a 133 del codice penale austriaco del 27 maggio 1852¹⁰. Il nuovo testo normativo presentava particolari innovazioni, tra cui, ad esempio, il reato di oltraggio al pudore, fattispecie residuale utilizzata per punire gli abusi non diversamente collocabili in altre fattispecie criminose.

Parimenti interessante appare il filone riconducibile alla procedura fallimentare disciplinata anch'essa dal diritto penale austriaco, e in particolare dal codice penale in vigore nel Regno lombardo-veneto, di cui Verona faceva parte. Erano previste, in particolare, due specifiche figure: il fallimento colposo e il fallimento doloso. Il primo intendeva punire il soggetto che avesse compiuto atti idonei a concorrere nel fallimento. Giova evidenziare che tale fattispecie era applicabile tanto alle persone fisiche (fossero essi sia cittadini che commercianti) quanto alle società commerciali e ai relativi soci. Il fallimento di natura dolosa, invece, intendeva punire gli atti compiuti dal reo che fossero stati perpetrati attraverso specifici comportamenti configuranti gli elementi della truffa.

Nel contesto fortemente cattolico dell'Impero austriaco, che agiva quale sostenitore della religione cattolica (pur senza trascurare il versante protestante ed ortodosso), rilevavano altresì i delitti inerenti la sfera religiosa, tra cui quello di "perturbazione della religione" che poneva il profilo di individuazione e demarcazione del confine tra condotte di rilevanza penale e, viceversa, comportamenti che potevano collocarsi più semplicemente nella sfera del peccato. In estrema sintesi, la potestà punitiva si sarebbe esplicata

⁸ G. BOERIO, *Pratica del processo criminale dedotta dal sovrano codice dei delitti*, Venezia, 1805.

⁹ M. R. DI SIMONE, cit., p. 247.

¹⁰ P. MANTEGAZZA, *Alcune osservazioni sul Codice austriaco dei delitti e delle pene pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1816; C. BERTOLINI, *Prefazione*, in W.T. FRÜHWALD, *Manuale del codice penale austriaco*, Venezia 1857, pp. 3 ss. Si veda anche G. CAZZETTA, *Colpevole del consentire. Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell'Ottocento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 79, pp. 424-462.

laddove i comportamenti astrattamente antiggiuridici non solo avessero violato la sfera religiosa ma, in aggiunta, avessero altresì leso o turbato l'ordine sociale dell'intera comunità imperiale¹¹.

Dalla formulazione del delitto in esame si evince la volontà di proteggere efficacemente la sfera religiosa. Difatti, venivano descritte in dettaglio le condotte che integrano il richiamato reato di perturbazione della religione che includevano chiunque, con parole, scritti o fatti bestemmia contro Dio, turba un esercizio di religione, con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divino culto, o con altro qualunque fatto, detto o scritto mostra pubblicamente disprezzo per la religione. Inoltre, configurava il delitto in oggetto anche il comportamento di chi avesse tentato di sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo ovvero si sforzasse di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta.

Anche sotto il profilo dei reati connessi all'associazionismo non mancavano figure connesse alla repressione di società segrete, costituite al fine di sollevare il popolo e permettere la riunificazione nazionale da parte della società, in dissenso rispetto alla dominazione asburgica. Non va dimenticato, tuttavia, che il 4 febbraio 1814 le truppe austriache erano state accolte come liberatrici a Verona per prendere possesso delle città dopo che la retroguardia francese aveva lasciato la piazza uscendo da Porta Nuova in direzione di Mantova.

Andava terminando un periodo difficoltoso, con forti difficoltà economiche, in cui il Regno d'Italia aveva dichiarato bancarotta e venivano applicate imposizioni fiscali particolarmente gravose, che avevano avviato un inesorabile declino della vecchia classe dominante, già dalla caduta della Repubblica di San Marco. L'approccio normativo conseguentemente adottato cercava di limitare ogni aspirazione indipendentista delle popolazioni italiane, elidendo - almeno formalmente - ogni legame con le esperienze politiche passate (Regno d'Italia o ancora prima la Repubblica di Venezia) secondo i dettami della più stretta restaurazione elaborati nel Congresso di Vienna e ribaditi nel Congresso di Verona nel 1822¹².

Tra le modalità di controllo si rilevano, ad esempio, il controllo effettuato, attraverso una previa indagine, per l'elezione ad uno dei consigli rappresentativi di una congregazione municipale. Tale indagine era volta a raccogliere informazioni in ordine alla condotta politica e morale del candidato.

Pertanto, posizioni politiche di stampo liberale determinavano l'esercizio di professioni intellettuali quali il medico condotto e l'avvocato. Era

¹¹ Si vedano in proposito *Novissimo Digesto Italiano*, vol. II, pp. 379 ss., Torino, 1958; *Enciclopedia del diritto*, vol. V, pp. 300-302, Milano, 1958.

¹² Si veda F. BERTOLI (cur.), *Una storia di Verona tra Sette e Ottocento, La cronaca di Girolamo de Medici, nobile veronese*, 2005.

peraltro previsto un numero chiuso per l'accesso alla professione forense, soggetta al controllo della magistratura che, nella prassi, investigava ogni aspetto della vita del candidato. In particolare, la magistratura effettuava tale verifica attraverso l'assunzione di informazioni presso il Delegato Provinciale che si avvaleva dei rapporti di polizia, il cui parere negativo era di fatto ostativo all'accesso alla carriera professionale. Per quanto attiene la normativa inerente la professione forense, vigeva il *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto* ai sensi del quale veniva riconosciuto alla magistratura il controllo sull'ingresso nella professione e un'autorità disciplinare che si spingeva sino al potere di investigare, si è anticipato, i comportamenti degli iscritti all'Albo non solo correlati all'attività professionale ma anche alla vita privata, senza esclusioni. In altri termini, non era presente alcuna forma di autoregolamentazione all'interno della categoria degli avvocati¹³. A tale Regolamento si aggiunsero anche le Sovrane Risoluzioni del 7 agosto 1818 e 21 settembre 1819 che introducevano un numero chiuso alla professione determinando in tal modo un regime di monopolio in contrasto con una categoria che ambiva ad essere libera ed autonoma attività professionale, eliminando così qualsiasi forma di concorrenza. Dense di significato apparivano le parole di Luigi Dolci, esposte in una breve memoria pubblicata pochi anni dopo l'unione della Lombardia al Piemonte. Ad avviso dell'Autore un siffatto regime di monopolio statale sull'avvocatura era da considerarsi assolutamente negativo:

applicato a qualunque arte o mestiere fa che quelli che vi partecipano, abbiano male ad esercitare le loro funzioni. Il che è incontrastabile: poiché la consapevolezza, che quell'esercizio è loro esclusivo, e che tutti debbono a loro ricorrere, li rende incuranti nell'addestrarsi e nel segnalarsi in ciò che li riguarda. Si applichi il monopolio all'avvocatura: questa sarà dominata dall'ignoranza e dall'accidia¹⁴.

¹³ Il richiamato *Regolamento Generale* era entrato in vigore il 1° gennaio 1816 e rappresentava la versione italiana del Regolamento galiziano derivante da una articolata revisione del Regolamento giuseppino. Il testo completo della normativa è presente nella *Raccolta degli Atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia amministrativi che giudiziari*, Milano, 1814-1839, pp. 166-358. Si vedano anche G. A. CASTELLI, *Le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in armonia tra loro ed in riscontro con gli altri Codici, colle Patenti Sovrane, Auliche Risoluzioni, Notificazioni e Circolari governative e colle sentenze de' Tribunali superiori*, Milano, 1832; G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, 1833; A. LORENZONI, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto*, Padova, 1835, pp. 327-332 (che propone un riassunto della normativa vigente nell'anno di pubblicazione); L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile*, Pavia, 1844.

¹⁴ L. DOLCI, *Della libertà dell'avvocatura*, Milano 1862, p. 12. Si vedano altresì, in proposito, G. ALPA- R. DANOVI (curr.), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, 2003, in cui si rinvencono - in particolare - i seguenti interventi: G. S. PENE VIDARI, *L'attività dell'avvocato in campo civilistico*, pp. 55-68; A. MAZZACANE, *La cultura degli avvocati in Italia nell'età liberale*, pp. 81-88; M. MALATESTA, *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, pp. 89-110 ed E. DEZZA, *L'avvocato nella storia del processo*

Evidentemente, tale stretta sorveglianza della polizia austriaca contribuì a determinare una politica di controllo dell'ordine pubblico in Veneto. Il biennio rivoluzionario ebbe infatti conseguenze durature sull'amministrazione della giustizia nel Lombardo-Veneto che per soffocare la ribellione in atto nelle principali città del Regno - dopo aver dichiarato lo stato d'assedio - il 10 marzo 1849, promulgò, tramite il governatore Radetzky, un proclama. Si prevedeva che, a fronte dei pericoli che minacciavano la sicurezza, venissero indicati i delitti o trasgressioni da far ricadere sotto l'egida delle leggi militari in generale, e quelli in particolare, che o per consiglio di guerra, o per giudizio statario venivano puniti con la morte.

Peraltro, il richiamato proclama prevedeva altresì l'applicazione della legge marziale e, quindi, di un vero e proprio regime militare che rimase in vigore fino al 1854. Durante tale periodo, i processi si svolsero secondo regole lontane dal garantismo e dal riconoscimento dei più elementari diritti di difesa e dal principio di legalità¹⁵.

Una più generale figura di reato, sempre attinente ai delitti contro lo Stato, era rappresentata dal reato di "pubblica violenza". Tale fattispecie criminosa ha rappresentato uno dei crimini commessi con maggiore frequenza nel territorio lombardo-veneto, particolarmente temuto dalle autorità austriache e affrontato senza particolare enfasi dalla magistratura, soprattutto a causa della vaghezza della relativa formulazione. Il codice penale austriaco del 1803, che entrò in vigore nel territorio asburgico subito dopo la fine del periodo napoleonico (1816), configurava addirittura tredici fattispecie, molto diverse tra loro, di delitti e pene rubricati come pubblica violenza. In sostanza il codice del 1803 univa in un unico capitolo delitti aventi caratteristiche tra loro anche molto differenti, che si trovavano in ordine sparso nei codici penali austriaci settecenteschi. In dottrina non mancarono forti perplessità anche alla luce di una comparazione con le altre discipline normative coeve in Europa, che molto più semplicemente valorizzavano, ai fini della configurazione di tale reato, esclusivamente i fatti di violenza volti ad impedire il funzionamento degli organi dell'amministrazione pubblica. Diversamente, nel codice in esame, la legislazione imperiale si spingeva a ricomprendere anche casi in cui la condotta atteneva solamente a questioni tra privati.

Anche dal punto di vista sanzionatorio, da una analisi comparativa, emerge che le pene previste in territorio asburgico erano significativamente

penale, pp. 11-34; F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, Italiana, in *Avvocati a Milano: sei secoli di storia*, Milano, 2004, p. 45; C. STORTI, *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime e unificazione nazionale* Avvocati milanesi tra Austria e Italia, Atti del Convegno, Genova, 7-8 novembre 2008, p. 387.

¹⁵ P. RONDINI, *In dubio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lombardo-Veneto*, in G. CHIODI – C. POVOLO (curr.), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna, 2007.

più gravi rispetto alle altre coeve codificazioni europee. In tale contesto, il mezzo probatorio della confessione rappresentava il principale elemento posto a base della condanna.

La pena di morte, giova ricordare, non era prevista nell'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung* giuseppino (1787) il quale, recependo la lezione abolizionista dell'illuminismo giuridico, la prevedeva unicamente per i procedimenti statari. La pena di morte fu quindi reintrodotta nelle province austriache con patente 2 gennaio 1795 per il solo delitto di alto tradimento – in seguito alla scoperta, l'anno precedente, di due congiure giacobine e poi definitivamente accolta dal codice penale del 1803 oltre che per lo stesso delitto (§53), anche per alcuni reati comuni: l'omicidio (§119), l'incendio doloso (§148), la falsificazione di carte di pubblico credito (§94)¹⁶.

Le ragioni di tale reintroduzione furono oggetto un proclama sovrano volto a rendere edotti i sudditi della monarchia sulle ragioni che avevano sollecitato il ripristino della pena di capitale in cui si affermava:

non essersi, anche sotto l'influenza di gravissimi avvenimenti, aumentato il numero dei delitti; non aver quindi questo cambiamento alcuna relazione all'indole generale della nazione alla cui bontà, docilità e tranquillità si rende volentieri al cospetto dell'Europa la meritata giustizia. I malfattori contro i quali si cerca di tutelare più validamente colla minaccia della morte la comune sicurezza, sono un'eccezione che sventuratamente pur troppo si trova presso tutti i popoli, e il loro animo indurito nella malvagità indubbiamente si riconosce dall'atrocità delle azioni che son capaci di commettere, e costringe a tanto rigore la civile autorità¹⁷.

Anche nel territorio lombardo-veneto la pena capitale era - nei fatti - sempre più raramente eseguita. Pur tuttavia, la previsione teorica della sanzione capitale e il suo ripristino per alcuni delitti comuni nel panorama legislativo austriaco si collocano nel contesto di una precisa concezione del diritto penale e dei suoi obiettivi sociali e politici, in cui era concesso all'Imperatore il potere di comminare la grazia. Nella prassi, il provvedimento di grazia presupponeva il previo parere del Tribunali del Regno (in particolare dal Senato) le cui valutazioni derivavano da una valutazione delle specifiche contingenze sociali, politiche e istituzionali. Di particolare interesse appare

¹⁶ Sul punto di veda S. TSCHIGG, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in S. VINCIGUERRA, op. cit., pp. LI-LXVII: LVI-LVII e LXIII-LXIV; E. WANGERMANN, *From Joseph II to the jacobin trials*, Londra, 1959, pp. 169-170 e G. AMMERER, *Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II. (1781-1787)*, Vienna, 2010, pp. 409-414.

¹⁷ A. MESSE DAGLIA, *Esposizione critica delle statistiche criminali dell'Impero Austriaco con particolare riguardo al Lombardo-Veneto secondo i resoconti ufficiali del quadriennio 1856-1859 e col confronto coi dati posteriori*, in *Atti dell'I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, XI (1865-1866).

l'iter processuale di concessione della grazia, caratterizzato da un marcato stampo inquisitorio che determinava le seguenti caratteristiche: iniziativa d'ufficio, segretezza del processo e centralità del relativo fascicolo. Tale impostazione si completava con l'assenza di un dibattimento preliminare alla sentenza, con la detenzione preventiva nonché con uno stretto vincolo del processo al sistema di prove legali. Un sistema molto diverso, quindi, da quello di impostazione francese normato dal codice di procedura penale precedentemente in vigore nel Regno d'Italia, cosiddetto "misto", in quanto costituito da due fasi consecutive: una istruttoria, scritta e segreta, e una dibattimentale, pubblica ed orale.

I due modelli processuali, austriaco e francese, non solo sottendevano opposte epistemologie nella costruzione delle verità giudiziaria e nell'attestazione della colpevolezza dell'imputato, ma coinvolgevano figure professionali diverse, come diversi erano i rapporti di forza intercorrenti tra gli attori del procedimento¹⁸.

Per completezza, giova accennare che le successive fasi della penalistica, quella che si sarebbe chiusa intorno al 1860 e la successiva — presentavano caratteri differenti rispetto al contesto politico: dopo l'Unità, il problema principale del diritto penale sarebbe stato quello di conciliare le innovazioni di ispirazione liberale con le perduranti preoccupazioni per la sicurezza¹⁹. Diversamente, negli anni che la precedettero, il dibattito atteneva al carattere autoritario o tirannico degli Stati. La scienza penale era costretta alla retroguardia, incalzata da frequenti involuzioni regressive della legislazione (a Napoli, a Roma, negli Stati padani) e impegnata da pratiche di repressione ispirate ad una logica di pura reazione politica, come nel Lombardo Veneto. Soltanto la Toscana sembrava offrire qualche possibilità allo sviluppo scientifico, mentre in molte realtà lo stesso studio del diritto penale trovava ostacoli ed era sottoposto a censure.

3. Casi giurisprudenziali

Tornando al Lombardo Veneto, con riferimento alla giurisprudenza di riferimento, di sicuro interesse appare la documentazione disponibile presso l'Archivio di Stato di Verona che, in particolare, contiene – alla busta 908 –

¹⁸ E. DEZZA, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in S. VINCIGUERRA, op. cit., pp. CLXIV-CLXVII; ID., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova 2001, pp. 141-169; ID., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica*, in M.N. MILETTI (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*. Atti del convegno, Foggia 5-6 maggio 2006, Milano, 2006, pp. 13-77; L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in G. CHIODI, C. POVOLO (curr.), op. cit., pp. 61-91.

¹⁹ M. SBRICCOLI, cit., p.503. Sul punto si veda altresì (13) E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente (1764-1890)*, in E. PESSINA (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, vol. II, Milano, 1906.

inedite decisioni emesse dall'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Verona in tema di omicidio, lesioni corporali, furto e pubblica violenza. In proposito, è opportuno rilevare come le sentenze emesse dal Tribunale veronese risultino poi, per la quasi totalità, oggetto di mitigazione in grado di appello ad opera della Corte di Appello di Venezia. Le ragioni di una siffatta mitigazione possono essere ricercate in due ordini di motivi: in primo luogo la particolare attenzione – e maggior rigore - che il giudice di appello riservava alla valutazione delle prove legali. In secondo luogo, da una analisi di dettaglio delle decisioni di secondo grado, emergevano particolari circostanze attenuanti la pena che venivano applicate quali, ad esempio, l'intervenuto pentimento del reo, la confessione del reato, l'aver commesso il fatto in uno stato di esaltazione derivante dall'aver subito ingiurie, l'appartenenza del reo a categorie indigenti o l'umile origine dello stesso ovvero l'essere incensurato.

Di seguito, si riportano i dettagli delle principali decisioni analizzate relativamente alla richiamata busta 908 (rispetto alle quali si riporta anche la relativa appendice fotostatica) di cui solo una (relativa al reo Angelo Dumiotto) è stata oggetto di conferma da parte della Corte di Appello di Venezia:

REO	REATO	ANNO	I° GRADO	II° GRADO
ANGELO MANGANI	PUBBLICA VIOLENZA	1858	1 ANNO DI CARCERE DURO	7 MESI DI CARCERE DURO
GIOVANNI SOAVE	OMICIDIO	1860	7 ANNI DI CARCERE DURO	6 ANNI DI CARCERE DURO
COSTANTE FRESURA	FURTO	1861	6 MESI DI CARCERE DURO	3 MESI DI CARCERE DURO
GIROLAMO DA RE LUIGI MENEGATTI GIUSEPPE BENEDETTI	GRAVI LESIONI CORPORALI	1862	3 MESI DI CARCERE DURO	ASSOLTI PER DIFETTO DI PROVE LEGALI
LUIGI BONUZZI	OMICIDIO	1862	9 ANNI DI CARCERE DURO	7 ANNI DI CARCERE DURO
CARLO FERRARI	GRAVI LESIONI CORPORALI	1862	2 MESI DI CARCERE SEMPLICE	5 SETTIMANE DI CARCERE SEMPLICE
CANDIDO ROSSI	PUBBLICA VIOLENZA E DELAZIONE DI ARIMI PROIBITE	1862	6 MESI DI CARCERE DURO	ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI PROVE LEGALI
CHERUBINO CARRETTA	GRAVI LESIONI CORPORALI	1862	ASSOLTO	6 MESI DI CARCERE DURO "IN VIA DI STRAORDINARIA MITIGAZIONE"

DOMENICO FERRARI	GRAVI LESIONI PERSONALI	1862	6 MESI DI CARCERE SEMPLICE	4 MESI DI CARCERE SEMPLICE
GIOVANNI DONNESCHI	UCCISIONE	1862	ASSOLTO	ASSOLTO PER DIFETTO DI PROVE LEGALI. CONDANNATO PER REATO CONTRO LA SICUREZZA CORPORALE (ART. 335 CP AUSTRIACO DEL 1852
ANGELO FORMAGGIO	[LESIONI PERSONALI]	1862	1 ANNO DI CARCERE DURO	ASSOLTO PER DIFETTO DI PROVE LEGALI CONDANNATO PER LA CONTRAVVENZIONE DI FURTO PER "ARRESTO RIGOROSO A 4 MESI DI CARCERE
ANGELO DUMIOTTO	UCCISIONE	1861	2 ANNI DI CARCERE DURO	PENA CONFERMATO IN APPELLO

Appare utile, nell’ottica di comprendere il processo decisionale seguito dal Tribunale, ricostruire almeno alcuni passaggi decisori²⁰. L’analisi, resa peraltro particolarmente complessa dallo stato di conservazione e la scrittura manuale ivi contenuta di assai difficile comprensione, ha consentito di ricostruire alcuni passaggi rilevanti ad esempio rispetto alla decisione che vede imputato Angelo Dumiotto per il crimine di uccisione (decisione che, emessa il 17 ottobre 1861, è stata confermata anche in sede di appello).

La sentenza in esame, contenuta alla richiamata busta 908, vede l’I.R. Tribunale Provinciale di Verona:

in forza del potere conferitogli da sua maestà apostolica, in esito al dibattimento finale a voce tenutosi sotto la direzione del signor Gualfardo Ridolfi, con l’intervento dei Signori D’Adamo e Piovana, per il crimine di uccisione imputato

²⁰ Per una disamina di carattere generale relativa alla evoluzione storica del diritto penale e, più in particolare, sulla motivazione delle sentenze si veda, tra gli altri, G.ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*. 2005.

all'inquisito ed accusato Angelo Dumiotto, di anni 15 compiuti nato a Villimpenta e domiciliato a San Pietro in Valle, cattolico, impregiudicato [...].

Visto il conchiuso n 5626 con cui fu posto in istato d'accusa per crimine di uccisione previsto al ss. 140 del codice penale e punibile giusta il ss. 142 del codice, sentite le proposte e conchiusioni, udite le difese dell'avvocato Luigi Cefroni, sentito l'accusato medesimo che ultimo ebbe la parola; ha giudicato l'accusato Angelo Dumiotto del vivente Giova reo quale immediato autore del crimine di uccisione previsto dal ss. 140 del codice penale e come tale in applicazione del ss. 142 di detto codice [...] lo condanna in via di provvisoria mitigazione alla pena del duro carcere per anni due oltre al pagamento delle spese pregiudiziali e alimentari e giusta il ss. 341 [del codice penale] e della ordinanza 2 giugno 1859 il tutto fatto si riferisce all'art. 343 del codice penale. Resta per ultimo condannato al risarcimento del danno negli eredi dell'interdetto Felice Perini, da legittimarsi nell'ordinaria sede civile.

Interessante appare anche la ricostruzione fattuale degli eventi esposti nella sentenza di primo grado, di cui si riportano di seguito i passaggi maggiormente significativi:

considerato che per le giurate deposizioni di Felice e Luigi Ferini, Domenico Montagnoli, e per ammissione del medesimo accusato Angelo Dumiotto, rimane legalmente stabilito, come di seguito ad un'alterazione fra questi ultimi il nominato Felice Ferini, avvenuta nel 26 luglio 1861, ore cinque pomeridiane a San Sisto in Valle Pizzo di Legnano, [...] che Dumiotto [con] un colpo violento nella direzione del ventre di Ferini che gli stava di fronte e quel momento affatto infettivo [...], considerato che per le ravvisate deposizioni, combinate nella giudiziale [...] perizia medico - chirurgica ebbe a risultarne una lesione alle pareti addominali, da permettere la sortita ad una gran parte degli infettivi tale da essere dichiarata grave con pericolo di vita fino alla sua origine.

Ciò premesso rispetto alle principali figure delittuose che emergono dall'analisi documentale del fondo in oggetto, è opportuno ora rilevare il ruolo svolto della magistratura. In tal senso, si rileva che la giurisprudenza era chiamata a compiere un lavoro di arricchimento e di precisazione del dettato legislativo: ciò era confermato dal recepimento di una significativa parte delle massime giurisprudenziali nel successivo codice del 1852 sia in tema di ferimento che di uccisione, a dimostrazione dell'attenzione e della sensibilità del legislatore verso i suggerimenti che derivavano sia dal dibattito dottrinale che dagli orientamenti giurisprudenziali²¹. Dalla giurisprudenza penale emerge peraltro che il sistema di prove legali, tradizionalmente

²¹ In tal senso si esprime L. GALATI, *Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo Veneto*, in *Acta Histriae*, XVII (2009), pp. 491-504.

considerato connesso e interdipendente alla natura inquisitoria, appare di difficile gestione. In altri termini, sembra particolarmente complicata la definizione del confine tra il vincolo del giudice al rispetto del regime probatorio e il margine di possibile apprezzamento valutativo dello stesso magistrato. Ad esempio, l'analisi della giurisprudenza in tema di omicidio dimostra che il sistema di stretta legalità consentì di evitare molte esecuzioni. Si rilevano vari casi in cui il giudice relatore dichiarava di ritenersi convinto della colpevolezza dell'imputato, meritevole perciò della condanna a morte, lamentando tuttavia l'impossibilità di applicazione della pena capitale a causa della mancanza della confessione o di testimonianze giurate, le uniche prove ammesse dal codice del 1803 a fondamento della pena di morte.

I documenti archivistici rivelano che il materiale probatorio cui il giudice doveva fare riferimento ai fini della decisione era sempre più spesso di natura meramente indiziaria. Tale aspetto confermava ancor di più la necessità di risolvere la questione della prevalenza (o meno) delle rigide regole probatorie e procedurali rispetto al necessario apporto interpretativo del giudice ai fini della valutazione degli elementi di colpevolezza. Non si deve dimenticare come il legislatore austriaco avesse comunque tentato di disciplinare tale aspetto con Patente del 1833, introdotta come soluzione volta a risolvere le problematiche derivanti dal precedente quadro normativo. Proprio con riguardo agli elementi indiziari il magistrato doveva beneficiare di una maggiore libertà d'azione e di valutazione, cercando dare applicazione ai propri canoni ermeneutici nella valutazione degli elementi sottesi ai casi che di volta in volta fosse stato chiamato a dirimere.

Qualora al giudice fosse stato negato di avvalersi degli elementi indiziari, egli sarebbe stato costretto a sospendere i processi per mancanza di prove legali.

Il ruolo della magistratura può pertanto ben essere inquadrato come un efficace filtro tra l'astratto dettato normativo e il territorio di riferimento, assumendo anche la funzione di mediare i conflitti e di garantire la stabilità politica. Tale approccio consentì anche, da un punto di vista più strettamente politico, di attenuare il senso di oppressione e di controllo esercitato dal governo asburgico attraverso lo strumento giudiziario e, conseguentemente, di ridurre le occasioni di dissenso politico. Tale ruolo di equilibrio appare ancor più determinante se si considera come fosse assai frequente che le sentenze di primo grado fossero poi riformate in grado di appello. Tale aspetto conferma, ove ve ne fosse bisogno, come il dato normativo fosse suscettibile di diverse e anche contrapposte interpretazioni²².

²² Su tali profili si vedano P. MANTEGAZZA, *Alcune osservazioni sul Codice austriaco dei delitti e delle pene per il Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1816; E. DEZZA, *Il codice di procedura penale del Regno italiano (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, 1983; ID., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in S. VINCIGUERRA, op. cit.; A. FRUGONI, *Breve storia della Repubblica bresciana. 1797*, Brescia 1947; C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove,*

In conclusione, le indagini sulle fonti archivistiche aprono interessanti e innovative prospettive di indagine su casi e materiali ancora inediti.

indizi nel Veneto dell'Ottocento, Verona 2006; P. RONDINI, *Il progetto di codice penale per la Lombardia austriaca di Luigi Villa 1787. Pietra scartata o testata d'angolo?*, Padova, 2006; L. GARLATI, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia. 1831–1851*, Milano, 2008.